

**Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 ottobre – 19
novembre 2015, n. 45835**

Presidente Izzo – Relatore Montagni

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 15.07.2013 confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Crema il 26.02.2010, nei confronti di R.M., in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, cod. strada.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato.

Con riferimento al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, l'esponente denuncia la violazione di legge. La parte assume che l'attività di controllo si sia pienamente compiuta, giacché R. ebbe a sottoporsi ai richiesti prelievi. Ed osserva che il legislatore, con la norma di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, non intende punire la mera inosservanza all'ordine dell'Autorità, condotta che integra se del caso la diversa fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen.

Relativamente alla residua imputazione, di cui all'art. 187, cod. strada, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

1. II ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

Con riferimento alle doglianze affidate al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la Corte di Appello, soffermandosi specificamente sul relativo motivo di doglianza che era stato dedotto in sede di merito, ha proceduto all'analisi diacronica della vicenda in esame, evidenziando: che la polizia giudiziaria intervenne alle ore 2.10 e fece trasportare R. in ospedale; che alla richiesta, formalizzata alle ore 3.00, di procedere agli accertamenti relativi alla eventuale assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti, R. oppose un aggressivo rifiuto; e che solo alle ore 9.30 R. si sottopose all'esame delle urine, incombente che esitava la positività ai cannabinoidi.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte territoriale ha quindi evidenziato - sviluppando un percorso argomentativo immune da aporie di ordine logico - che la condotta posta in essere dal prevenuto certamente integrava la fattispecie di rifiuto, di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, posto che R. si era sottoposto al controllo a distanza di diverse ore dalla richiesta, laddove la norma incriminatrice intende garantire la tempestività dei controlli. Del resto, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici integra un reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5909 in data 08/01/2013, dep. 06/02/2013, Rv. 254792). A margine di tali rilievi, è appena il caso di osservare che nessuna conducente assume nel presente procedimento il richiamo alla diversa fattispecie di cui all'art. 650 cod. pen., atteso che, come sopra evidenziato, i giudici di merito hanno chiarito che la condotta posta in essere dal R. risulta certamente sussumibile nel reato contravvenzionale per cui si procede, posto che la richiamata norma incriminatrice è volta ad assicurare la tempestività dei controlli.

Il secondo motivo di doglianza è del pari inammissibile.

Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (*Cass. sez. VI* 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi *Cass. sez. VI* 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (*Cass. sez. III* 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). E la Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha espressamente considerato che correttamente erano state negate le attenuanti generiche, alla luce dei precedenti penali a carico dei R.; e che il trattamento sanzionatorio non era ulteriormente mitigabile, avuto riguardo alla gravità del fatto.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come a dispositivo. Si osserva che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (*Cass. Sez. U*, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2015.